

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
MERCATANTE - SACCA
VIA DÈ GRIFFONI, N.5 • BOLOGNA 40123
TEL - FAX 051.9921977 • CELL. 347.8761575
E.MAIL:AVVLIVIOMERCATANTE@GMAIL.COM
PEC: AVVLIVIOMERCATANTE@ORDINEAVVOCATI BOPEC.IT

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Per la sig.ra LAMBERTI ANNA (C.F. LMBNNA77E62H703U) nata a Salerno il 22/05/1977 e residente in Viale Paganini, 7 Argelato (BO), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli **avv.ti Livio Mercatante** (MRCLVI74H15F537D) e **Carmen Saccà** (SCCCMN77A52F537V), giusta procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Livio Mercatante e Carmen Saccà, in Bologna, via Dè Griffoni, n.5 (*gli avv.ti Livio Mercatante, Carmen Saccà dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: 051/9921977 o indirizzi pec: avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it; avvcar-men.sacca@ordineavvocatibopec.it*)

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (c.f. 80185250588), in persona del suo Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM)

ed in ogni caso contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA (c.f. 80071250379), in persona del suo Dirigente pro tempore, con sede in via Dei Castagnoli n. 1

entrambi domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, Via A. Testoni n. 6, con domicilio digitale alla casella pec: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

E NEI CONFRONTI

del personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, graduatorie gestite dall'UFFICIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA, per il triennio 2021-2024

FATTO

- 1) l'odierna ricorrente in data 2/04/2021 inoltrava domanda di inserimento/conferma /aggiornamento per il triennio scolastico 2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA; **(DOC.1)**
- 2) la sig.ra Lamberti veniva inserita nella suddetta graduatoria, e veniva assunta, in quanto inserita nella predetta graduatoria, con contratto a tempo determinato dal 20/09/2021 fino al 31/08/2021 con il

profilo professionale di collaboratrice scolastica, come personale ATA supplente annuale su tipologia posto interno, per n. 36 ore settimanali di servizio presso I.I.S. J.M. Keynes; **(DOC.2)**

- 3) come risulta altresì nel contratto individuale di lavoro, la sig.ra Lamberti era in graduatoria alla posizione n. 233 con punteggio 14,43; **(v. doc. 2)**
- 4) la sig.ra Lamberti percepiva una retribuzione globale di fatto di Euro 1.294,32; **(doc. 3,4,5)**
- 5) con decreto prot. n. 3675/VII del 28 maggio u.s., l'Ufficio Scolastico rettificava il punteggio della odierna ricorrente per i seguenti motivi: *“per tutti i profili richiesti CS, AT, AA, IF, non può essere valutato il servizio prestato presso l'U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana in qualità di infermiera poiché il servizio prestato presso le ASL e le ASO, essendo enti di Diritto Pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali o degli EE.LL. Pertanto i punteggi subiscono una decurtazione di 8.10 punti. A seguito della suddetta verifica, si conferma che la stessa risulta inserita nelle graduatorie definitive di III fascia personale ATA con il punteggio indicato:(doc. 6)*

GRADUATORIA	FASCIA	PUNTEGGIO CORRETTO	PUNTEGGIO ERRATO
CS	III	6,33	14,43
AT	III	8,33	16,43
AA	III	8.33	16,43
IF	III	11,18	19,28

6. L'Ufficio scolastico quindi annullava la procedura di reclutamento effettuata in data 17/09/2019 prot. n. 5121/C05b-5, nonché la cessazione al giorno 28/05/2022 del contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 5327/C05a del 20/09/2021 stipulato con la CS Lamberti Anna, nata a Salerno il 22/05/1977 con servizio prestato dal 20/09/2021 al 28/05/2022; il servizio prestato veniva riconosciuto ai fini economici e giuridici; **(doc.7)**
7. pertanto la ricorrente, oltre ad aver perso il punteggio di 8,10, per effetto della mancata valutazione del servizio prestato presso AUSL n. 7 di Pieve di Soligo (TV), denominata anche U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana in qualità di infermiera, ha perso altresì il punteggio di 1,50 che avrebbe maturato per i tre mesi di giugno, luglio e agosto, e quindi 0,50 per ogni mese come da tabella di valutazione del Ministero, che qui si allega; **(doc.8)**
8. la ricorrente infatti, dal 2003 al 2016 ha prestato la propria attività presso la AUSL n. 7 di Pieve di Soligo (TV); **(Doc.9)**
9. occorre precisare che nella domanda di inserimento/conferma /aggiornamento per il triennio scolastico 2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (v.doc.1) a pagina 28, quindi nell'ultima pagina, alla voce “altre dichiarazioni” si legge: “di non

essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione [...]; ciò evidentemente vuol dire che lo stesso MIUR ha inteso in senso estensivo la clausola del bando, altrimenti avrebbe dovuto specificare "amministrazione dello stato";

10. occorre sottolineare altresì, che l'Ufficio Scolastico soltanto a distanza di otto mesi ha verificato la domanda della signora, contrariamente a quanto previsto anche dalle disposizioni del D.M. n. 50 del 20, art. 6, nonché dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00) che stabilisce che **all'atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati;**
(doc.10)

11. La valutazione dei titoli e del servizio è la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d'inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d'ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi;

12. per quanto sopra si chiede, oltre all'annullamento del decreto di rettifica, altresì che il MIUR venga condannato a corrispondere alla ricorrente un danno in via equitativa per la mancata tempestiva verifica, nonché a corrispondere alla ricorrente la retribuzione persa fino alla scadenza del contratto risolto anticipatamente e quindi l'importo pari ad Euro 3.882,96 (. 1.294,32X3 mesi giugno, luglio e agosto) oltre interessi e rivalutazione.

DIRITTO

L'odierna ricorrente è costretta ad agire in giudizio, per chiedere il ripristino del punteggio decurtato, ed il riconoscimento del punteggio perso a causa della risoluzione anticipata del contratto a termine, nonché le retribuzioni perse a causa dell'illegittima risoluzione anticipata del contratto.

CIÒ CHE SI CONTESTA È IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO DALLA RICORRENTE PRESSO L'UNITÀ SANITARIA LOCALE DA PARTE DEL MIUR.

Il ragionamento della controparte a sostegno della propria tesi, è alquanto distorto rispetto alla normativa e ovviamente tende ad un'interpretazione restrittiva delle norme, il più favorevole possibile ai propri interessi, anziché tendere ad una interpretazione estensiva, in quanto si ostina a differenziare la pubblica amministrazione dal concetto di amministrazione dello stato.

Come è ben noto, in caso di contrasto di norme, o in caso di vuoto normativo, bisogna dare l'interpretazione più favorevole al lavoratore, parte più debole del rapporto.

In realtà la pubblica amministrazione, a differenza di quanto vorrebbe sostenere il ministero convenuto, è, in diritto, l'insieme degli enti pubblici che concorrono all'esercizio e alle funzioni della gestione, direzione e coordinazione di uno Stato nelle materie di sua competenza. Pertanto il concetto di Amministrazione dello Stato rientra nel più ampio di pubblica amministrazione.

Un'**azienda sanitaria locale** è un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato all'erogazione di servizi sanitari. **Assolve ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale** e delle altre incombenze previste dalla legge in un determinato ambito territoriale.

A tal proposito si evidenzia che l'art. 3 del D. lgs. n. 502 del 1993 prevede: *"1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.(...)"*

Le aziende sanitarie locali si configurano quindi come enti strumentali della Regione, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e **si caratterizzano come uffici regionali entificati, essendo strumentali dell'Amministrazione regionale**, cfr.Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 marzo 2010, n. 1260 secondo cui *"E' sufficiente rilevare che le aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all'amministrazione regionale, hanno la natura di enti strumentali di quest'ultima (C.d.S., sez. V, 10 luglio 2008, n. 3428; 30 agosto 2006, n. 5071), essendo ad esse affidate in concreto il compito di perseguire nel campo dell'assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall'ente regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa regione messi a disposizione."*

Ciò precisato, deve a questo punto evidenziarsi che nel nostro ordinamento non esiste una definizione generale predeterminata per legge di amministrazioni dello Stato.

Ai fini che ci interessano, va richiamato l'art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 165 del 2001 in materia di Pubblico Impiego il quale prevede che: **"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case

popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, **le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale** l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Il legislatore in materia di pubblico impiego ha quindi ricompreso nel concetto di amministrazione pubblica, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti regionali e locali e le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che tali enti devono ritenersi inclusi nel concetto di pubblica amministrazione in senso lato.

Sul punto anche la giurisprudenza lavoristica ha confermato l'orientamento amministrativistico affermando che: *“nel nostro ordinamento non esiste una definizione predeterminata per legge di amministrazione dello stato”, “IL TU DEL PUBBLICO IMPIEGO DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 stabilisce infatti che ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche ed all'interno della categoria delle amministrazioni dello Stato, sono comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale”, con la conseguenza che “ai fini del punteggio da attribuire alla ricorrente, ai sensi del DM 717 del 2014 (identico a quello in questione) debbono essere considerate anche le attività lavorative svolte presso le ASL e gli enti del Servizio sanitario nazionale”, posto che “tali enti, infatti, sono parte della pubblica amministrazione in senso lato”, posto che “tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della stesa legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, nei patronati scolastici o nei consorzi per l'istruzione tecnica” e posto che “detta norma, infatti, è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione”: in breve, “la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”, ovvero “in senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione (come detto ASL...”, tanto più che “la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”.* Tribunale di Monza Sez. Lavoro sentenza n. 658 del 14.1.2016 (Cfr. sul punto in merito al servizio prestato presso le CCIAA Tribunale di Torino Sez. – Lavoro ordinanza n. 18894 del 16.10.2017, Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro sentenza n. 222 del 24.6.2019 **Corte d'Appello dell'Aquila – Sez. Lavoro sentenza n. 200 del 4.3.2021. (doc.11)**

A tale riguardo si è infatti condivisibilmente affermato (cfr. Trib. Teramo sent.n. 765/2018) **(doc.12)**: *“Tale soluzione interpretativa è conforme alla ratio della legge che richiama il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. Detta norma, infatti, è stata introdotta proprio al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già svolto attività lavorativa*

per la pubblica amministrazione, sicché non avrebbe alcun senso escludere da tale agevolazione il servizio prestato presso l'azienda sanitaria locale, per il solo fatto di non poter qualificare tale ente quale amministrazione dello stato o degli enti locali, ma solo quale amministrazione pubblica. La norma, pertanto, deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione.”

Occorre precisare altresì, che nella domanda di inserimento/conferma /aggiornamento della odierna ricorrente, per il triennio scolastico 2021/2024 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (v.doc.1) a pagina 28, quindi nell'ultima pagina, alla voce altre dichiarazioni si legge: **“di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione [...]; ciò evidentemente vuol dire che lo stesso MIUR ha inteso in senso estensivo la clausola del bando, altrimenti avrebbe dovuto specificare “amministrazione dello stato”.**

PERTANTO, IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE ASL DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE EQUIPARATO A QUELLO PRESTATO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI. D'ALTRONDE IL MIUR STESSO È PUBBLICA AMMINISTRAZIONE!!!

In tal senso v. sentenze del Tribunale di Ivrea n. 124/2020, Tribunale di Monza sentenza n. 658/2015., *(doc. 13,14)*

Peraltro sarebbe discriminatorio valutare servizi prestati presso altre amministrazioni dello stato o enti locali, e non valutare quello prestato presso l'Asl, in quanto la normativa ministeriale non intende riconoscere il servizio soltanto a coloro che hanno già lavorato per la scuola ma a tutti coloro che hanno lavorato presso l'amministrazione dello stato, concetto compreso nel più ampio della pubblica amministrazione.

Sarebbe una discriminazione senza alcun senso, posto che chi ha lavorato presso un'altra amministrazione ha le medesime competenze di chi ha lavorato presso la ASL, diverso sarebbe stato se la norma ministeriale avesse voluto limitare la platea a coloro che hanno prestato servizio presso l'amministrazione scolastica, ed escludere tutti gli altri. Invece ha inteso equiparare il servizio prestato presso le amministrazioni dello stato, da intendersi quale pubblica amministrazione.

Infine è necessario sottolineare inoltre, che per l'ennesima volta, i casi sono tantissimi ormai, la scuola soltanto a distanza di tempo, ben otto mesi, ha verificato la domanda della stessa, contrariamente a quanto previsto anche dalle disposizioni del D.M. 2021 art. 6 nonché dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00) che così stabiliscono: *“ L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza*

*delle graduatorie effettua, **tempestivamente**, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”.*

La valutazione dei titoli e del servizio è quindi la prima attività di controllo della domanda stessa per cui, se in fase d’inserimento delle domande, si rilevano omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR 445). La competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Le scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d’ufficio idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi.

In questo caso, sono stati violati i principi di buon andamento, imparzialità, buona fede ed efficienza della pubblica amministrazione, e sarebbe arrivato altresì il momento che i Tribunali recepiscano tali violazioni come gravi violazioni in spregio al dovere di buona fede e correttezza ed efficienza della pubblica amministrazione.

Tale omissione ha causato notevoli danni alla ricorrente, in quanto oltre alla risoluzione anticipata di un contratto regolarmente stipulato nella convinzione da parte della dipendente che i propri servizi siano stati convalidati e quindi facendo affidamento su quel determinato rapporto di lavoro fino alla naturale scadenza, vi è anche un danno economico della mancata percezione delle retribuzioni per i mesi residui fino alla scadenza del contratto, oltre alla mancata maturazione del punteggio fino alla scadenza del contratto risolto anticipatamente.

Se infatti la scuola avesse controllato tempestivamente, la ricorrente oggi intanto avrebbe lavorato e avrebbe maturato altro punteggio nel frattempo, invece così ha perso il punteggio che avrebbe potuto maturare fino alla fine dell’anno scolastico e anche le retribuzioni.

Pertanto in questo caso, il Giudice dovrà riconoscere oltre al punteggio perso non maturato e alle retribuzione, anche un danno da liquidarsi in via equitativa.

Tutto ciò esposto la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice designato presso il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 2, l’udienza di comparizione delle parti e di discussione, della causa per poi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE:

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato dalla medesima ricorrente presso l’AUSL indicata in fatto e per l’effetto dichiarare illegittimo il decreto

di rettifica prot. n. 3675/VII del 28 maggio 2022 con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondari Keynes di Bologna ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto terza fascia personale ATA a.s. 2021-2024 e alla risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, e **conseguentemente condannare** il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2021/2024 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, tenendo conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente presso la P'AUSL e quindi aggiungendo 8,10 punti;

- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al punteggio non maturato per effetto della risoluzione anticipata del contratto e quindi di 1,50 per i tre mesi non lavorati, e conseguentemente condannare il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2021/2024 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, tenendo conto del punteggio che avrebbe maturato se il contratto non fosse stato risolto anticipatamente e quindi 1,50;
- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni perse per effetto della risoluzione anticipata del contratto pari ad Euro 3.882,96 (1.294,32X3 mesi giugno, luglio e agosto), e al risarcimento del danno ulteriore da liquidarsi in via equitativa per effetto della omessa tempestiva verifica dei titoli come specificato in fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione.

IN SUBORDINE:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato dalla medesima ricorrente presso P'AUSL indicata in fatto e per l'effetto dichiarare illegittimo il decreto di rettifica prot. n. 3675/VII del 28 maggio 2022 con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto di Istruzione Secondari Keynes di Bologna ha proceduto alla rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria di istituto terza fascia personale ATA a.s. 2021-2024 e alla risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, e **conseguentemente condannare** il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2021/2024 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, tenendo conto del servizio prestato dalla medesima ricorrente presso la P'AUSL e quindi aggiungendo 8,10 punti;
- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente al punteggio non maturato per effetto della risoluzione anticipata del contratto e quindi di 1,50 per i tre mesi non lavorati, e conseguentemente condannare il Ministero convenuto a rideterminare e rettificare il punteggio della ricorrente nell'ambito delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valevoli per i trienni 2021/2024 Uffici Scolastico Ambito Territoriale di Bologna, tenendo conto del punteggio che avrebbe maturato se il contratto non fosse stato risolto anticipatamente e quindi 1,50;

- **Accertare e dichiarare** il diritto della ricorrente alla corresponsione delle retribuzioni perse per effetto della risoluzione anticipata del contratto pari ad Euro 3.882,96 (1.294,32X3 mesi giugno, luglio e agosto), oltre interessi e rivalutazione.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore degli scriventi avvocati.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1. domanda di aggiornamento graduatorie;
2. contratto a tempo determinato;
3. busta paga marzo 2022;
4. busta paga aprile 2022;
5. busta paga maggio 2022;
6. decreto di rettifica del 28 maggio 2022;
7. comunicazione di risoluzione contratto;
8. tabella di valutazione servizi del Ministero;
9. certificato servizio ASL;
- 10.D.M. 50/2021;
- 11.sentenza Corte Appello l'Aquila n. 200/2021
12. sentenza Tribunale di Teramo del 2018;
- 13.sentenze del Tribunale di Ivrea n. 124/2020;
- 14.sentenza Tribunale di Monza sentenza n. 658/2015.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di rettifica del punteggio decurtato alla ricorrente inserita nelle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024 presso Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Bologna.

Ciò implica che gli aspirati alle supplenze attualmente inseriti nelle predette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del punteggio della ricorrente. Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato al personale potenzialmente controinteressato, ossia al personale attualmente inserito nelle Graduatorie d'Istituto d'istituto di III fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2021/2024 .

RILEVATO

- CHE la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- CHE l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;
- CHE la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente, applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. ed autorizzando la ricorrente alla chiamata in causa dei controinteressati, mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto.

RILEVATO INFINE CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Emilia Romagna e/o del MIUR.

Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che è esente dal contributo unificato come da dichiarazione della ricorrente.

Bologna 21/09/2022

Avv. Carmen Saccà

Avv. Livio Mercatante